

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1232

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAGGIN, BARBINA, VICENTINI, TREMELLONI, MAROTTA, TUDISCO,
NUMEROSO, DE MARTINO CARMINE, MARTINELLI, CHIOSTERGI**

Annunziata il 21 aprile 1950

Disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali

ONOREVOLI COLLECHI! — Il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, per disciplinare l'istituto dei sindaci delle società commerciali, istituiva con l'articolo 11 un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti, disponendo con una norma, poi trasfusa nel Codice civile, nell'articolo 2397, che le società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni, devono scegliere uno o due sindaci effettivi a seconda che esse hanno tre o cinque sindaci, ed in entrambi i casi un sindaco supplente nel ruolo dei revisori dei conti.

Soltanto le società per azioni con capitale inferiore a cinque milioni devono scegliere uno dei sindaci tra gli iscritti nell'albo dei commercialisti ovvero nell'albo dei ragionieri rispettivamente con tre o cinque anni di anzianità.

Per la formazione del ruolo dei revisori dei conti la suddetta legge istitutiva ha fatto ricorso con l'articolo 12 esclusivamente ai pratici, e cioè a coloro che avevano già esercitato le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente contabile o amministrativo in società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni, ovvero avevano ricoperto uffici richiedenti svolgimento di attività analoghe a quelle precedentemente indicate, per un determinato periodo di tempo e sotto date condizioni.

Invece vi erano e vi sono due vaste categorie di professionisti particolarmente idonei,

che vanno utilizzati e valorizzati per gli studi da essi compiuti e per l'esperienza professionale, e che sono i dottori commercialisti ed i ragionieri. L'opera di questi tecnici specializzati nelle discipline aziendali deve essere tanto più apprezzata ed è tanto più necessaria in questo periodo di tempo in quanto l'economia nazionale dal 1940 in poi ha subito delle trasformazioni radicali per la svalutazione della moneta, che ha provocato un nuovo livello dei prezzi e, quindi, ha mutato l'assetto dei costi e dei ricavi nelle aziende, creando la necessità di adeguare il capitale fisso ed il capitale circolante al nuovo equilibrio economico-finanziario per cui occorre aggiornare il costo degli impianti e degli altri enti patrimoniali al mutato potere di acquisto della moneta, per dare un contenuto al bilancio di esercizio e per potere esporre nel conto economico delle quote di ammortamento rispondenti al vero costo di esercizio.

La legge istitutiva del 1936 risente evidentemente del tempo in cui fu fatta, ed il ruolo dei revisori dei conti, così com'è avvenuto per quello degli amministratori giudiziari, va soppresso.

E perciò con l'articolo 1 della presente proposta di legge viene modificato l'articolo 2397, commi secondo e terzo, del Codice civile, nel senso che è stata eliminata la distinzione tra società con capitale superiore a cinque milioni e società con capitale inferiore, e che ai revisori dei conti sono stati sostituiti gli iscritti

negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri con anzianità professionale rispettivamente di tre e di cinque anni.

Vi è stata aggiunta la disposizione già prevista dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, secondo la quale gli iscritti scelti nei suddetti albi debbono essere liberi professionisti, cioè non vincolati da rapporti di impiego pubblico o privato.

Con l'articolo 2 è stato previsto il caso che lo Stato o gli enti pubblici abbiano partecipazioni nelle società e la nomina del collegio sindacale è deferita ad essi per legge o per l'atto costitutivo. In tali casi la scelta dei sindaci negli albi professionali su indicati è limitata ad uno effettivo e ad uno supplente.

L'articolo 3 riguarda la presidenza del collegio sindacale. Si riconosce la prevalenza al sindaco nominato dallo Stato. In mancanza, la presidenza deve essere data al sindaco scelto negli albi professionali, per quella garanzia di capacità e illibata condotta morale che tali professionisti offrono.

Per valorizzare i suddetti professionisti indubbiamente particolarmente idonei, si è stabilito con l'articolo 4 che, in caso di nomina di uno o più liquidatori di cui all'articolo 2450 del Codice civile, almeno uno dei liquidatori deve essere scelto tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri.

Con l'articolo 4 si è voluto ribadire il concetto di cui all'articolo 2189 del Codice civile, circa gli accertamenti che deve eseguire l'ufficio del registro per le iscrizioni, stabilendo che l'ufficio deve rifiutare la iscrizione della nomina dei sindaci se la nomina stessa non sia avvenuta secondo le precedenti disposizioni.

Infine la proposta si occupa della retribuzione dei sindaci e della ricostituzione dei collegi sindacali.

Essa risponde alla necessità di regolarizzare una situazione resa artificiosa dalla creazione fascista del ruolo dei revisori dei conti e di valorizzare le categorie professionali specializzate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo dei revisori ufficiali dei conti previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, è abolito.

Le società per azioni devono scegliere tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti da non meno di tre anni, ovvero nell'albo dei ragionieri da non meno di cinque anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti.

La scelta deve cadere su iscritti nei detti albi che non siano legati da rapporto d'impiego con enti o aziende, pubblici o privati.

ART. 2.

Se nelle società per azioni lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni e la nomina del collegio sindacale è ad essi deferita per legge o per l'atto costitutivo, almeno uno dei sindaci effettivi ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali su indicati.

ART. 3.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco nominato dallo Stato e, in mancanza di esso, al sindaco scelto tra gli iscritti negli albi professionali.

Se fanno parte del collegio sindacale più sindaci scelti tra gli iscritti nei suddetti albi, l'assemblea deve eleggere tra essi il presidente del collegio.

ART. 4.

In caso di nomina di uno o più liquidatori di cui all'articolo 2450 del Codice civile, uno almeno dei liquidatori deve essere scelto tra gli iscritti nel l'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri.

ART. 5.

L'Ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della nomina dei sindaci se questa non sia avvenuta secondo le precedenti disposizioni.

ART. 6.

Al collegio sindacale è dovuta una retribuzione annuale adeguata all'importanza della società e alla difficoltà e all'entità del lavoro richiesto.

Essa, se non è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina, è determinata dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha la sede principale.

ART. 7.

Le società per azioni nella prima assemblea dopo l'entrata in vigore della presente legge devono procedere alla ricostituzione del collegio sindacale secondo le precedenti disposizioni.

ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.